

Pubblicato il 24/10/2016

N. 06510/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09459/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9459 del 2016, proposto da:

Mariateresa Aiello, Giovanna F. Aloe, Maria Grazia Barletta, Silvia Bevilacqua, Raffaella Bilotta, Maria Buccafusca, Angelina Antonietta Burgo, Cinzia Cario, Stefania Carrozza, Antonietta Cefala', Daniela Cerra, Loredana Chirumbolo, Debora Cianflone, Giovanna Cimino, Gina Maria Ciranni, Debora Cittadino, Daniela Conace, Pasqualina Corica, Angela Costantino, Raffaella Cugnetto, Michelina Cupiraggi, Raffaella Cuteri, Maria C De Nisi, Giovanna De Sarro, Maria Grazia De Sensi, Livia Maria Defilippo, Giulia Esposito, Felicia Falvo, Anna Ferraro, Giuseppina Figliuzzi, Ida Folino, Marianna Fragale, Tadiana Gabriele, Laura Gaetano, Natalina Gigliotti, Antonella Grutteria, Nella Iannone, Maria Pia Labate, Valentina Lazzaro, Claudia Licciardo, Pasqualina Longo, Maria Maggiore, Monica Malerba, Sabrina Filomena Mancuso, Filomena Mancuso, Daniela Martino, Franca M. S. Martino, Nora Mastroianni, Caterina Melina, Rosella Mendicino, Rosella Mercurio, Annalisa Montesanti, Maria Montesanti, Rita Morello, Chiara Moscato, Sabina A. Motta, Antonella Muraca, Francesca Muraca, Mariangela

Paone, Natalina Parise, Giuseppina Pavia, Giovanna Perri, Laura Perrone, Carmela Pisano, Anna D. Prozano', Giuseppina Pugliese, Gina Quadraccia, Maria Riccelli, Daniela Rizzo, Rosaria Rocca, Fortuna V.S. Romeo, Rosa Palma Romeo, Pierina Rosa Scalese, Maria Scerbo, Rosanna F. Schipani, Concetta Stranges, Barbara Irene Stripparo, Marianna Strumbo, Piera Talarico, Maria Talarico, Concetta Torcasio, Amelia Torchia, Rossella Turrini, Rosa Vasile, Riina Vavala' Polluce, Felicia Villano, Palmira Villella, Rosanna Voci, Rosaria Figliuzzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Isetta Barsanti Mauceri C.F. BRSTT66S53D612T, Francesco Americo C.F. MRCFNC77C14D643F, Danilo Colabraro C.F. CLBDNL78S29C352Z, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Americo in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del d.m. 495/2016 avente ad oggetto le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento 2014/2017 nella parte in cui non si prevede che siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie, i diplomati magistrali che hanno conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/2002 - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la presente fattispecie è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dalle sentenze Cons. Stato, Sez.VI, n.1973/2015 e n. 4235/2015 e da ultimo, con riferimento specifico al DM n.495/2016, dalla giurisprudenza cautelare della sezione (cfr.ordinanza Tar Lazio, III bis, n. 05423/2016);

Vista l'Ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P.;

Ravvisata la sussistenza del prescritto "periculum in mora";

Ritenuto, pertanto, di dover accogliere la presente istanza cautelare, finalizzata all'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE, nelle more della definizione, da parte dell'Adunanza Plenaria, della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con Ordinanza n.364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto altresì, per ragioni di concentrazione e di economicità del giudizio, discendenti anche dall'art.1 cpa, che, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, cpa, a causa della presumibile non agevole individuazione del novero effettivo dei controinteressati nonché del numero degli stessi, sussistono i presupposti di cui all'art. 49 cpa, per disporre la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione - sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriale competenti- di copia integrale del ricorso nonché della presente ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), conferma il decreto n.4826/2016 e accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto:

- a) ordina l'inserimento "con riserva" dei ricorrenti nelle GAE;
- b) dispone ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica del ricorso e della presente ordinanza per pubblici proclami, ove non già effettuata alla data della decisione qui adottata, nei tempi e nei modi di cui alla parte motiva;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 5 dicembre 2017.
- d) compensa le spese della presente fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ines Simona Immacolata Pisano

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO